REGOLAMENTO (CEE) N. 1575/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1978

che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modifcato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che in alcune regioni della Comunità si è constatato, negli utlimi mesi, che viene consegnato all'intervento olio d'oliva extra vergine avente un'acidità pari o inferiore a 0,6° ; che al tempo stesso, i prezzi di mercato dell'olio d'oliva di tale qualità si collocano al livello del prezzo indicativo di mercato ;

considerando che, secondo talune informazioni, gli oli consegnati all'intervento potrebbero in taluni casi non presentare naturalmente le caratteristiche dell'olio d'oliva extra vergine avente 0,6° d'acidità, ma sarebbero ottenuti con procedimenti tecnici speciali ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 503/78 della Commissione, del 9 marzo 1978, che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1507/78 (4), ha previsto, in attesa che venga messo a punto un metodo d'analisi che consenta di garantire la qualità dell'olio presentato all'intervento e per diminuire l'interesse di offrire all'intervento oli d'oliva extra vergini aventi 0,6° d'acidità, di applicare a questi oli, fino al 31 luglio 1978, la maggiorazione stabilita per gli oli d'oliva extra vergini aventi 1° di acidità ;

considerando che lo stato d'avanzamento dei lavori degli esperti scientifici consente di affermare che la messa a punto di un metodo d'analisi adeguato non potrà essere effettuata in un prossimo avvenire, tenuto conto delle difficoltà esistenti ;

considerando che, per limitare rischi di operazioni fraudolente, occorre pertanto ammettere all'intervento unicamente gli oli il cui stadio garantisca che non hanno potuto essere manipolati ; che questo obiettivo può essere conseguito riservando il beneficio dell'intervento ai produttori di olio d'oliva ; che occorre, quindi, definire la nozione di produttori di olio d'oliva nel regolamento 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 503/78 ;

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE ha stabilito nell'allegato la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni che servono alla modifica del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle varie qualità di oli che possono essere offerte all'intervento ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che si sono registrate talune variazioni nei divari constatati sul mercato tra differenti qualità di olio ; che è quindi opportuno modificare l'allegato del regolamento su indicato per tener conto di queste variazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento da qualsiasi persona fisica o giuridica che provi con soddisfazione di detto organismo la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto. »

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.
(3) GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 17.
(4) GU n. L 178 del 1°. 7. 1978, pag. 46.
(5) GU n. L 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.

Articolo 2

L'allegato del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile, salvo per quanto riguarda l'articolo 2, a partire dal 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Denominazione e qualità ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazioni UC/100 kg	Riduzioni UC/100 kg
Olio vergine extra di 0,6° di acidità al massimo	28	
Olio vergine extra di più di 0,6° fino a 1° di acidità	16	—
Olio vergine fino	10	
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		5
Olio vergine lampante 8°		12
Altri oli vergini lampanti :		
— da piu di 1° di acidità fino a 8°		aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 8° di acidità		aumento della riduzione di 0,14 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa d'olive 5° di acidità		56
Altro olio di sansa d'olive		diminuzione o aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in meno o in più